

LE "COMUNITÀ ENERGETICHE" COME NUOVI MODELLI GIURIDICI DI SVILUPPO SOSTENIBILE.

Prime note sull'esperienza francese

Vincenzo Pepe*

Abstract: lo sviluppo sostenibile nell'era dell'Antropocene è un valore fondamentale del nuovo ambientalismo globale. L'obiettivo delle "comunità energetiche" ha assunto un significato straordinario in quanto i cittadini di tutto il mondo hanno acquisito rilevanza nel settore energetico anche attraverso azioni dirette e partecipative volte a costruire una società più equa e sostenibile. Le "comunità energetiche" sono perciò nuovi modelli giuridici di sviluppo sostenibile diffusi in tutti i paesi europei in attuazione della normativa europea. Nel diritto francese, le norme sulla transizione ecologica ed energetica sono previste dalla legge 2019-1147 dell'8 novembre 2019 relativa all'energia e al clima e questa legislazione ha integrato e modificato il Codice dell'Energia. Nel 2022, la Francia conta 515 comunità energetiche di cittadini, inclusa la stragrande maggioranza degli impianti fotovoltaici (94%) che rappresentano ancora il 50% della produzione totale di elettricità.

Abstract: *sustainable development in the Anthropocene era is a fundamental value of the new global environmentalism. The goal of "energy communities" has taken on extraordinary significance as citizens from all over the world have acquired relevance in the energy sector also through direct and participatory actions that aim at building a more equitable and sustainable society. The "energy communities" are new legal models of sustainable development widespread in all European countries in implementation of European legislation. In French law, the regulations on ecological and energy transition are provided for by law 2019-1147 of 8 November 2019 relating to energy and climate and this legislation has integrated and amended the Energy Code. In 2022, France has 515 energy communities of citizens, including the vast majority of photovoltaic systems (94%) which still represent 50% of total electricity production.*

SOMMARIO: **1.** Lo sviluppo sostenibile nell'era dell'Antropocene - **2.** Stato costituzionale ambientale "*in Books*" v. Stato costituzionale ambientale "*in Actions*": la sostenibilità come valore costituzionale del nuovo ambientalismo contemporaneo - **3.** Sostenibilità ed energia: le comunità energetiche come nuovi modelli di sviluppo sostenibile - **4.** Le comunità energetiche nelle principali esperienze europee - **5.** Le comunità energetiche nell'esperienza francese - **6.** Brevi conclusioni.

1. Lo sviluppo sostenibile nell'era dell'Antropocene.

Mai come negli ultimi anni di questo secolo l'attenzione degli studiosi e dell'opinione pubblica è stata focalizzata sulla salvaguardia e sulla conservazione dell'ambiente.

Nell'era dell'Antropocene la tutela dell'ambiente non può prescindere dallo sviluppo sostenibile: un principio ordinatore del nuovo costituzionalismo ambientale globale. Prima di osservare come lo sviluppo sostenibile sia ormai diventato un valore costituzionale è bene ricordare che alcuni anni fa, in uno studio dedicato ai modelli giuridici di sviluppo sostenibile, si sottolineava come inizialmente la sostenibilità fosse entrata nel dibattito giuridico solo come principio di *soft law*¹. E' bene ricordare, infatti, come la Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 16 giugno del 1972, la Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 14 giugno del 1992 e la Conferenza di Johannesburg, convocate dalle Nazioni Unite, abbiano determinato una svolta decisiva, sensibilizzando gli Stati in materia di tutela dell'ambiente e favorendo l'elaborazione di leggi nazionali e la stipulazione di trattati internazionali². Nel corso degli anni '80 si è evidenziato un aspetto tangibile di questa interrelazione, nel momento in cui il continuo degrado della situazione economica e sociale e l'obbligo di fronteggiare gli oneri legati ai debiti contratti con altri Stati, hanno costretto i paesi in via di sviluppo ad aumentare le proprie esportazioni, accelerando lo sfruttamento delle proprie risorse naturali ed esercitando così un'accresciuta pressione sull'ambiente.

Nel corso degli ultimi decenni tali aspetti sono stati considerati prevalentemente in forma separata, come se gli Stati del Nord si preoccupassero dell'ambiente e quelli del Sud cercassero, innanzi tutto, lo sviluppo. Invece attualmente è sempre più diffusa la convinzione che *Nord e Sud sono in realtà poli intercambiabili nel senso che tante volte il Sud si trova anche al Nord, senza dire che sempre più frequentemente l'Est sta diventando il Sud del Nord*³.

1 * Professore Associato di Diritto pubblico comparato nell'Università della Campania "L. Vanvitelli".

V. PEPE, *Fare ambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile*, Franco Angeli, 2008.

2 Sono 152 gli accordi multilaterali elencati nel *Register of International Treaties and Other Agreements in the Field of the Environment* (a cura dell'UNEP), Nairobi, maggio 1991, doc. UNEP/GC. 16/Inf. 4. Quasi due terzi vennero stipulati dopo la conclusione dei lavori della Conferenza di Stoccolma; cfr. L. PINESCHI, *Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo: dalla Conferenza di Stoccolma (1972) alla Conferenza di Rio (1992)*, in Riv. Giur. Amb., 1994, p. 495; G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, Padova, 1997, p. 328, in questo saggio sono affrontati i recenti sviluppi della protezione ambientale in ambito sovranazionale e comunitario, corredati da una ricca ed articolata nota bibliografica; G. BADIALI, *La tutela internazionale dell'ambiente*, Napoli, 1995, p. 20; M. VACCA, *La politica comunitaria dell'ambiente e la sua attuazione negli Stati membri*, Milano, 1992, p. 88.

3 P. SOAVE, *op. cit.*, in Riv. Giur. Amb., 1993, p. 762. Sui principi relative alla tutela ambientale, vedi: S. ANNIBALE, *I principi relativi alla tutela ambientale*, in *Dir. Giur. agr. Amb.*, 4, 1996, p. 219; V. LAZINGER, *Rio de Janeiro; per un nuovo diritto dell'ambiente*, in *Democrazia e diritto*, 1992, I, p. 207; per approfondimenti, vedi: M. POLITI, *Tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile: profili e prospettive di evoluzione del diritto internazionale alla luce della Conferenza di Rio de Janeiro*, in *Scritti degli allievi* di G. Barile, Padova, 1995, p. 449, ivi è stato rilevato che la novità di maggiore consistenza emersa dai lavori della Conferenza di Rio sarebbe

Uno degli atti della Conferenza di Rio è l'*Agenda 21*, programma internazionale di azione per uno sviluppo globalmente sostenibile, lanciato in vista dell'ultimo decennio del XX secolo e calato nella prospettiva del XXI secolo. In esso s'insiste sulla necessità di armonizzare le varie politiche in materia economica, sociale ed ambientale e di responsabilizzare lo sviluppo economico in modo da renderlo compatibile con la protezione delle risorse naturali nell'interesse delle generazioni future⁴.

L'Unione Europea ha da tempo assunto un ruolo di gran rilievo nelle politiche ambientali. La politica ambientale comunitaria per affermarsi ha dovuto ricorrere all'art. 2 del Trattato di Roma (1957) che istituiva la Comunità Economica Europea con il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme delle Comunità, ed un'espressione continua ed equilibrata⁵.

Le modifiche del Trattato di Roma contenute nell'Atto Unico del 1986 hanno indicato nella tutela ambientale uno dei compiti essenziali dell'Unione Europea. Infatti, negli articoli 130R, 130S, 130T dell'Atto Unico, ratificato nel 1987, si riconosce in modo esplicito la competenza comunitaria in materia ambientale, delineando i principi e criteri di un'azione comune più organica ed incisiva⁶. Come si ricorderà il concetto di sviluppo sostenibile è stato portato alla notorietà internazionale dal rapporto *Brundtland*, come risultato dei lavori della *Commissione indipendente sull'ambiente e lo sviluppo*, istituita dalle Nazioni Unite e presieduta dal Primo Ministro norvegese Gro Harlem Brundtland. Secondo questo Rapporto pubblicato nel 1987 con il titolo *Our common future*, lo sviluppo sostenibile è definito come l'unica strada che ha *l'umanità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future*⁷.

proprio l'impulso dato all'evoluzione del diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile. Cfr., A. KISS, *Nouvelles tendances du droit International de l'environnement*, in *German Yearbook of International Law*, 1989, p. 241; Idem, *Droit International de l'environnement*, Paris, 1989, p. 36.

4 A questo riguardo il documento dell'*Agenda 21* indica tre obiettivi fondamentali:

- la valutazione dei costi ambientali delle decisioni dei produttori e dei consumatori, in modo da invertire la tendenza a considerare l'ambiente un bene dallo sfruttamento illimitato e gratuito;
- il ricorso a principi economici per incoraggiare la creazione di nuove fasce di mercato e aree di lavoro nei settori del controllo ambientale e della tutela e gestione delle risorse naturali;
- la dinamica dei prezzi da correlare alla penuria dei beni naturali ed al loro effettivo valore, comprensivo anche dei costi per evitarne, con l'uso, il degrado.

Ad oggi, non è ancora possibile affermare se Rio de Janeiro abbia realmente contribuito alla salvezza del pianeta, ma sicuramente ha aperto la strada verso un nuovo modo di concepire il rapporto tra ambiente, sviluppo e generazioni future.

5 Nel Primo Programma d'azione comunitario in materia ambientale, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio d'Europa, si stabiliva che lo sviluppo armonioso non lo si può concepire senza una lotta efficace contro gli inquinamenti e gli altri fattori nocivi, né senza il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita e della protezione dell'ambiente.

6 Per un'analisi generale: A.L. DE CESARIS, *Le politiche comunitarie in materia di ambiente*, in S. CASSESE (a cura di), *Diritto ambientale comunitario*, Milano, 1995, p. 38. J.R. SALTER, *Environment Law*, London, 1995.

7 Secondo il rapporto *brundtland*, l'umanità nei prossimi anni dovrà impegnarsi per realizzare uno sviluppo sostenibile, assicurando il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Il concetto di sviluppo sostenibile implica dei limiti, non limiti assoluti ma quelli imposti dal presente stato dell'organizzazione tecnologica e sociale nell'uso delle risorse

Il Trattato di Maastricht (1992) già affermava che la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche e una *crescita sostenibile* non inflazionistica e che tuteli l'ambiente.

Con il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997, si è dato ancor di più spazio alle politiche dello sviluppo sostenibile stabilendo che *la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche (...) un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento del tenore e della qualità della vita*. All'art. 6 si afferma, altresì, che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile⁸.

La ristrutturazione ecologica dell'economia richiede un cambiamento degli schemi di produzione di consumo, vale a dire, la produzione di un commercio ambientale responsabile e di un consumo ambientalmente consapevole. Anche nella Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, approvata il 13 ottobre 2000, e proclamata a Nizza, nel dicembre 2000, è sancito nell'art. 37 che nelle politiche dell'UE deve essere salvaguardato il principio della tutela dell'ambiente e *il miglioramento della sua qualità, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile*. Questo principio è collocato nel quarto capitolo ed assume il carattere di un mero principio programmatico, una sorta di indirizzo per le future azioni degli organi comunitari.

Negli ultimi anni il quadro globale fornito dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite adottata nel 2015, sono indicati i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile per il futuro del pianeta. Qui si propone di affrontare le sfide globali comprensive dei problemi relativi a povertà, disuguaglianza, cambiamenti climatici, degrado ambientale, pace e giustizia. I 17 obiettivi stabili sono tutti interconnessi⁹ e cercano di agire sulle tre dimensioni dello sviluppo: economica, sociale e ambientale, incentrati, inoltre, sulla dignità umana, la stabilità regionale e mondiale, un pianeta sano, società eque e resistenti, e prosperità economica¹⁰. Questi obiettivi, di grande importanza per le

ambientali e dalla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. Assicurare i bisogni essenziali significa realizzare una crescita economica per i Paesi più poveri, secondo modalità che rispettino l'ambiente, ma anche, per quanto riguarda i Paesi più ricchi, adottare stili di vita compatibili con le risorse energetiche del pianeta. Da ciò deriva che: "lo sviluppo sostenibile non è uno stato di armonia prefissato, ma piuttosto un processo di cambiamento, in cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti ed i cambiamenti istituzionali, vengono resi compatibili con i bisogni futuri, oltre che con quelli presenti", Cfr., V. PEPE, *ult. op. cit.*, Milano, 1996, p. 145, ivi è analizzato lo sviluppo sostenibile in riferimento ai grandi rischi ecologici nella legislazione internazionale e nazionale. Sulla tutela delle generazioni future, cfr., F. LETTERA, *Lo stato ambientale e le generazioni future*, Padova 1992, p. 235; T. SCOVAZZI, *Le azioni delle generazioni future*, in *Riv. Giur. amb.*, 1995, p. 153.

⁸ Sul Trattato di Amsterdam, vedi: S. GOZI, *Prime riflessioni sul Trattato di Amsterdam: luci e ombre sul futuro dell'Unione*, in *Riv. It. Dir. Pub. Com.*, 1997, p. 96.

⁹ Cfr. i *Sustainable Development Goals* sul sito delle Nazioni Unite <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>

¹⁰ Cfr. Commissione Europea, *Approccio dell'UE allo sviluppo sostenibile*, disponibile al link https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_it

strategie internazionali in materia di protezione dell'ambiente, sono stati inclusi tra le priorità dell'UE¹¹. Nonostante i numerosi tentativi volti a richiamare la portata del concetto di sviluppo sostenibile, la dottrina ha sottolineato, giustamente, che non esiste ancora una definizione giuridica dello sviluppo sostenibile¹².

Nell'accezione socioeconomica, lo sviluppo sostenibile mira ad uno sviluppo sano e produttivo in armonia con la natura; l'unico profilo giuridico rinvenibile allo stato attuale della sua evoluzione è riferibile al principio di equità che deve essere perseguito sia tra la comunità umana che tra le generazioni future.

Il problema della sostenibilità dello sviluppo, così come delineato nel corso della storia recente, si fonda sulla considerazione che le possibilità che l'attuale generazione di adulti e quelle immediatamente successive hanno di influire, nel bene e nel male, a livello globale, sulle generazioni future (anche su quelle che esisteranno in un futuro remoto) parrebbero essere enormemente maggiori di quelle che ogni altra generazione precedente abbia mai avute. Questo comporta che il problema della nostra responsabilità nei confronti dei posteri assume un'importanza maggiore che non quella che, ragionevolmente, potevano avere le generazioni precedenti¹³.

Il problema fondamentale, intorno a cui ruota il dibattito etico sul problema delle generazioni future, è essenzialmente quello di stabilire se sia corretto ritenere che, dato per certo che queste abbiano dei diritti, quei diritti, pur essendo inerenti a persone o a gruppi che non esistono ancora, siano giustiziabili *ora* o se, al contrario, non si debba ritenere che tali generazioni avranno dei diritti solo sulle risorse che esisteranno allora. E ancora: ammesso che abbiano dei diritti, il problema è stabilire

11 Cfr. *Political guidelines for the next European Commission 2019-2024* : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf.

12 Vedi V. PEPE, *Fareambiente. Teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile*, Franco Angeli, 2009. Sul concetto di sviluppo sostenibile cfr. G. CORDINI, *op. cit.*, p. 35, ivi si sostiene che la definizione del concetto di sviluppo sostenibile è problematica, perché, da tale concezione è possibile far derivare una molteplicità di alternative. Già il termine sviluppo si presta a vari e difforni significati e può essere utilizzato in distinti contesti. L'accostamento con l'aggettivo sostenibile rappresenta una complicazione, dato che induce a considerare limiti e condizioni dello sviluppo, che non possono essere classificati in modo oggettivo ed in senso universale. Se mutano il contesto storico e l'ambito sociale, cambiano anche i significati. Per approfondire le definizioni ecologiche di sviluppo sostenibile, Cfr., M.C. CICIRIELLO, *Dal principio del patrimonio comune al concetto di sviluppo sostenibile*, in *Dir. Giur. Agr. amb.*, Roma, 4, 1996, p. 225.

13 Cfr., F. OST, *La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit*, Paris, 1995, p. 47. In primo luogo, l'attuale politica energetica è caratterizzata, soprattutto nei paesi occidentali, dall'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili (i combustibili fossili- carbone, petrolio e gas e quelli nucleari- uranio); in secondo luogo tanto i combustibili fossili quanto quelli nucleari, sono fortemente inquinanti ed, assieme alla distruzione sistematica in atto delle grandi foreste tropicali, tale inquinamento è considerato una delle cause principali del cosiddetto effetto serra il quale, a sua volta, portando ad un surriscaldamento globale, provoca una sempre maggiore desertificazione ed un aumento del livello dei mari con il conseguente allagamento di zone oggi densamente abitate. Altro motivo di preoccupazione, come è noto, è costituito dai rischi connessi con il nucleare, sia per i gravi incidenti che si possono verificare sia per la minaccia costituita dalle scorie radioattive; non si può sottacere il problema della crescente contaminazione e del progressivo depauperamento delle risorse di acqua dolce. Per finire, non si possono non considerare i possibili problemi legati all'aumento della popolazione mondiale e quelli legati ai recenti sviluppi della scienza biomedica, della biotecnologia, dell'ingegneria genetica, in quanto aprendo la prospettiva di poter programmare l'esistenza di esseri umani dotati di certe qualità piuttosto che di altre, hanno la possibilità di influire sulla composizione stessa delle generazioni future.

se il loro diritto “condizionale” possa essere sullo stesso piano dei diritti effettivi degli individui attualmente esistenti¹⁴. Le risposte a questi quesiti sono particolarmente problematiche ma la complessità del problema e la frequenza con cui, spesso a scopo esclusivamente pedagogico, si fa riferimento ai diritti delle future generazioni, necessita che il tema venga approfondito da una visuale che sia la più ampia possibile. La stessa nozione di sviluppo sostenibile consacrata nel documento Janeiro del 1992 è finalizzata al diritto delle generazioni future affinché queste abbiano risorse naturali per poter sopravvivere.

La stessa biodiversità è vista in relazione al diritto delle generazioni future come il principio di pari opportunità tra le diverse generazioni. In questa prospettiva, non deve sorprendere se nella sentenza della Corte Suprema Colombiana del 2018¹⁵ sia stata riconosciuta la foresta Amazzonica come soggetto di diritti¹⁶, titolare di protezione, conservazione, mantenimento e restauro da parte dello Stato e delle entità territoriali che lo compongono. Secondo la Corte le azioni proposte da alcuni giovani¹⁷ residenti sono state ritenute appropriate per proteggere le garanzie fondamentali, individuali e collettive, minacciate. Nella sua argomentazione, la Corte ha fatto riferimento ai principi di precauzione, equità intergenerazionale e solidarietà, al fine di proteggere l’ecosistema e i diritti delle generazioni presenti e future¹⁸.

2. Stato costituzionale ambientale “in Books” e Stato costituzionale ambientale “in Actions”: la sostenibilità come valore costituzionale del nuovo ambientalismo contemporaneo.

Dopo la Conferenza di Stoccolma (1972) e la Conferenza di Rio de Janeiro (1992), i principi base della gestione ambientale e il riferimento al diritto ambientale come diritto a vivere in un ambiente sano ed equilibrato sono stati gradualmente inseriti

14 Per tutto ciò che attiene ai problemi etico- filosofici rimando a G. PONTATA, *Etica e generazioni future*, 1995, p. 240; cfr., AA. VV., *Un ambiente per le future generazioni*, 1992, Milano, p. 129, ivi sono analizzati i dati di un rapporto elaborato da due delle più prestigiose agenzie dell’ONU, l’UNEP (Programma per l’ambiente), e UNICEF (Fondo per l’infanzia) ove si descrive l’incidenza che le trasformazioni ambientali hanno sui bambini. E si opta per la stipulazione di un patto di solidarietà intergenerazionale, che interessi non solo il presente ma, soprattutto, il futuro del nostro pianeta e dei suoi abitanti.

15 Cfr. la Sentenza della Corte suprema colombiana - STC4360-2018.

16 L. COLELLA, *I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia*, in *Rivista Dga*, n.4/2019, p.1-18.

17 La sentenza storica della Corte suprema colombiana arriva a seguito di un giudizio intentato da un gruppo di 25 giovani, di età compresa tra i 7 e i 26 anni i quali hanno citato il governo chiedendo di proteggere il loro diritto di vivere in un ambiente sano. I querelanti avevano sostenuto che l’incapacità del governo di fermare la distruzione dell’Amazzonia ha messo a repentaglio il loro futuro e violato i loro diritti costituzionali. Sul punto si veda il sito <https://www.tpi.it/2018/04/13/foresta-amazzonica-soggetto-giuridico/>.

18 Sul punto si veda l’articolo *La foresta amazzonica è diventata un soggetto giuridico con gli stessi diritti di un essere umano reperibile sul sito <http://coscienzeinrete.net/ecologia/item/3514-la-foresta-amazzonica-e-diventata-un-soggetto-giuridico-con-gli-stessi-diritti-di-un-essere-umano>*.

nelle Costituzioni nazionali non solo dei Paesi occidentali ed europei¹⁹, ma anche dei Paesi in via di sviluppo²⁰.

In molti casi, le norme costituzionali ambientali dichiarano il dovere degli Stati di perseguire uno sviluppo ambientale possibile, l'uso sostenibile delle risorse naturali e il mantenimento di un ambiente sano e salubre per i cittadini. L'art. 45 della Costituzione spagnola afferma che: "Tutti hanno diritto a fruire di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona e hanno il dovere di preservarlo. I pubblici poteri vigilano sulla razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare le condizioni di vita, difendere e ripristinare l'ambiente avvalendosi dell'indispensabile solidarietà collettiva". Questa norma è collocata tra i principi della politica sociale ed economica e concorre a realizzare lo sviluppo sostenibile assegnando ai pubblici poteri un obiettivo chiaro: difendere lo stato dell'ambiente per un'adeguata qualità della vita.

Un esplicito richiamo al diritto delle generazioni future è presente nella Costituzione tedesca. All'art. 20a del Grundgesetz, a seguito della modifica costituzionale del 27 ottobre 1994, si afferma che tra gli obiettivi dello Stato vi è quello di tutelare "le basi naturali di vita anche con riguardo alla responsabilità verso le future generazioni". Questo principio costituzionale consiste nel prescrivere a tutti i poteri statali di osservare la tutela delle basi naturali della vita, sottolineandone l'importanza fondamentale per lo Stato e la società. La sfida fondamentale di questa norma consiste nella decisione giuridico-costituzionale di disporre delle risorse naturali in modo tale da conservarle anche per le future generazioni. In questa norma costituzionale è ben presente e radicato il principio dello sviluppo sostenibile perché "la giustizia intergenerazionale" si fonda sulla considerazione che l'eredità naturale e culturale deve essere consegnata alle future generazioni conservando la varietà di specie e di risorse, in modo da lasciare ad esse un'ampia gamma di possibilità nell'organizzazione della vita e della società. L'art. 20a della Grundgesetz ha insito un modello di sviluppo economico ecocompatibile che si riferisce ad un concetto di economia che conserva le risorse utilizzandole in modo razionale. Il consumo delle risorse rinnovabili non deve superare le loro possibilità di rigenerazione, ed il consumo delle risorse non rinnovabili si deve limitare ad un livello minimo.

Come nella maggior parte dei Paesi europei, anche in Francia la tutela dell'ambiente era inizialmente costruita e fondata soltanto su disposizioni legislative settoriali; nel 2005 è stata invece approvata la *Charte de l'Environnement*, primo testo di valore costituzionale in materia nel panorama internazionale. Nell'ordinamento francese la tutela ambientale ha trovato dunque pieno riconoscimento con la «costituzionalizzazione» dell'ambiente nella *Charte de l'Environnement*²¹ che rappresenta un modello unico nel suo genere. La *Charte* francese, infatti, prevede un

19 D. AMIRANTE (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2003.

20 Per una rassegna completa delle Costituzioni che espressamente tutelano l'ambiente e il patrimonio culturale, vedi: E. BROWN WEISS, *In Fairness to Future Generation*, The United Nations University, Tokyo-Transnational Publishers, New York, 1989, p. 406.

decalogo di articoli che richiamano i principi guida del diritto ambientale e che consentono al giudice costituzionale la verifica della compatibilità delle leggi con il diritto dell'ambiente salubre, assicurando, in ogni caso, un elevato *standard* di tutela e la difesa dell'ecosistema.

Anche la Costituzione della Confederazione elvetica, riformata nel 1999, all'art. 2 afferma che è necessario "promuovere in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del paese" e la Confederazione è impegnata per una "conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico". Questa norma costituzionale ambientale, sulla falsariga, dell'art. 20a della Costituzione tedesca, fa riferimento alle "basi naturali di vita" in una concezione ben precisa della natura e dell'ambiente come fonte naturale di vita. La nuova Costituzione elvetica dedica un ampio spazio al principio dello sviluppo sostenibile. Infatti, l'art. 73 reca il titolo *Sviluppo sostenibile* e sancisce che la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevole ed equilibrato tra la natura, la sua capacità mentale di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo²².

Il diritto degli esseri umani di vivere in un ambiente salubre è il diritto allo sviluppo sostenibile come migliore qualità della vita è stato consacrato anche in molte recenti Costituzioni di Paesi in via di sviluppo. La Costituzione di Mali (1992) afferma che "ogni persona ha il diritto ad un ambiente salubre. La protezione e la difesa dell'ambiente insieme alla promozione della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile rappresentano un dovere per tutti i cittadini e per lo Stato". La Costituzione del Congo del 1992, dichiara che "ogni cittadino ha il diritto, ad un ambiente sostenibile ed ha il dovere di difenderlo". Anche la Costituzione dell'India proclama che il dovere dello Stato è di proteggere e migliorare l'ambiente, salvaguardare le foreste e la vita selvaggia del Paese. Ogni cittadino ha il dovere di proteggere l'ambiente naturale, come le foreste, laghi, fiumi, vita selvatica o, comunque, altre creature viventi.

In tutte le recenti Costituzioni dell'America Latina sono state inserite norme ambientali²³ e molte altre sono state modificate inserendo l'articolo ambientale come

21 M. ZINZI, *La Charte de l'Environnement francese tra principi e valori costituzionali*, Napoli, Esi, 2011. Secondo questo autore negli ultimi anni diversi ordinamenti giuridici, tra cui quello francese, hanno conferito proprio all'ambiente *status* costituzionale. In questa prospettiva l'esperienza d'oltralpe rappresenta tuttavia un interessante caso per l'analisi comparata che merita molta attenzione da parte dei giuristi.

22 Sulla legislazione elvetica in materia di ambiente, cfr: P. MACCHIA, *Normativa a tutela dell'ambiente e disciplina del sistema produttivo nell'ordinamento giuridico elvetico*, Napoli, 1994, p. 195. Il nuovo art. 54 della Costituzione elvetica, riformata nel 1999, nella ripartizione delle competenze e nella sezione degli affari con l'estero dichiara che la Confederazione si assume il compito di contribuire allo sviluppo sostenibile anche in altri paesi attraverso il rispetto dei diritti umani, la lotta alla povertà e di affermare la democrazia, la solidarietà e la pace, anch'esse base dello sviluppo sostenibile. Negli artt. 74 ss. vi è ampia applicazione del principio dello sviluppo sostenibile all'urbanistica, alla risorse idriche, al traffico inquinante, alle aree naturali protette, all'energia, alle comunicazioni, all'agricoltura, ecc.

23 D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, 2019, in *Diritto Pubblico europeo e comparato*, Numero Speciale, pp. 1-32.

è successo a Panama, in Cile e in Perù. E proprio in Perù nell'attuale Costituzione del 1993 è stato richiamato il principio della sostenibilità e biodiversità anche se in un quadro estremamente simbolico e quasi di mero stile²⁴. Cambiamenti sistemici sono avvenuti nelle Costituzioni di Venezuela (1999), in cui si stabilisce una regolamentazione socio-economica tendente allo sviluppo sostenibile equilibrato con giustizia sociale e redistribuzione della ricchezza. Lo sviluppo sostenibile è richiamato in molti articoli di numerosi Carte Costituzionali anche recenti, Sulla scia dell'esperimento boliviano, hanno seguito le successive Costituzioni di Ecuador (2008) e Bolivia (2009), cc.dd. costituzioni del *Buen vivir* in cui, ai nuovi principi di giustizia sociale e redistribuzione della ricchezza, si uniscono cosmovisioni indigene, tutela della *Pachamama* (Madre terra) e sviluppo sostenibile²⁵.

A questi epocali cambiamenti in America Latina, si è unita Cuba con la nuova Costituzione del 2019, dove lo sviluppo sostenibile è fine essenziale dello Stato (art. 13, lett. e).

Di recente la riforma²⁶ della Costituzione italiana "in senso ambientale"²⁷ ha inteso inserire il riferimento all'ambiente e agli animali nel testo costituzionale, ma non ha inserito nei principi fondamentali (direttamente) il termine dello "sviluppo sostenibile". La riforma dell'art. 9 – posto tra i principi fondamentali – prevede l'inserimento di un terzo comma, che recita: "[la Repubblica] tutela l'ambiente, la

24 Cfr., A. LUCARELLI, *Modelli istituzionali nella nuova Costituzione peruviana*, in F. LUCARELLI (a cura di), *Lampi sul scoi Perù*, 1996, p. 49, ivi si analizza l'art. 67 della Costituzione del 1993, "El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales". Anche in tema dell'ambiente "y los recuerdos naturales" l'attuale Costituzione peruviana accentua la vocazione liberale recuperando modelli di proprietà privata precedentemente riservati totalmente allo Stato. L'attribuzione ai privati ed alle multinazionali di un diritto reale concesso su tutti i *recursos naturales* tramuta l'atto amministrativo di concessione in strumento di acquisto dei diritti reali, circoscrivendo il potere dello Stato a mero ed eventuale controllo esterno. Scompare, quindi, il criterio di rendita a favore dello Stato previsto nella precedente Carta.

25 M. CARDUCCI, *La Costituzione come "ecosistema" nel nuevo constitucionalismo delle Ande*, in S. BAGNI (cur.), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013, p. 11; S. BALDIN, M. ZAGO (cur.), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Bologna, 2014; S. BAGNI, *Dal Welfare State al Caring State*, in Id., *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna, 2013, p. 19-59; E.R. ZAFFARONI, *Pachamama, Sumak Kawsay y constituciones*, in *DPCE*, 2, 2012, pp. 422 ss.;

26 L'esame in sede referente delle abbinata proposte di legge S. 83, S. 212 e S. 1203 è iniziato al Senato della Repubblica nella seduta dell'8 ottobre 2019 della 1a Commissione Affari costituzionali. L'esame della Commissione è proseguito nelle sedute del 20 aprile, nonché del 5, 18 e 19 maggio 2021 al termine delle quali è stato proposto all'Assemblea un testo unificato recante una modifica rispetto al testo base, relativa alla tutela degli animali. In particolare, la Commissione ha inserito nel comma aggiuntivo dell'articolo 9 Cost. un secondo periodo che prevede la riserva di legge statale in materia di tutela degli animali. Conseguentemente è stato abrogato l'originario articolo 3 del ddl, che prevedeva di sostituire la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, includendo la tutela degli animali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre a quella della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'Assemblea del Senato ha approvato il testo unificato nella seduta del 9 giugno 2021. Rispetto al testo proposto dalla Commissione, è stato introdotto l'articolo 3, che prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in materia di tutela degli animali. La proposta è stata approvata con 224 voti favorevoli, 23 astenuti e nessun voto contrario.

27 Sulla riforma in itinere si veda ancora T. E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it.*, 23 giugno 2021; I.A. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it.*, 30 giugno 2021.

biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. L'articolo 41, ora aggiornato, sancisce che il diritto all'iniziativa economica privata non può esercitarsi quando in danno all'ambiente e alla salute. La modifica dell'art. 41, in particolare, fissa a monte un bilanciamento di interessi tra l'ambiente e lo sviluppo economico, declinandolo secondo l'idea dello sviluppo sostenibile. Una riforma che apre a nuovi scenari nel rispetto della sostenibilità presente e delle future generazioni. Il risultato della riforma, da leggere in combinato disposto con l'attuale tenore dell'art. 117, che pone la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella tutela dell'ambiente, consisterebbe nella cristallizzazione di uno statuto forte di tutela del valore ambientale.

In questo quadro, come afferma Amirante²⁸, le Costituzioni della maggior parte dei paesi delle Nazioni Unite hanno già accolto al loro interno una o più disposizioni ambientali tanto da doversi ritenere che lo Stato ambientale costituisca ormai una costante del costituzionalismo contemporaneo. A dire il vero, a nostro avviso, in molte Costituzioni il riferimento al diritto all'ambiente sano, opera solo come un mero "manifesto costituzionale" atteso che il dettato costituzionale e la vocazione ecologica del *corpus* di norme in esso contenute non trova poi riscontro nella realtà giuridica effettuale, nei programmi e nelle azioni concrete dell'agenda politica.

In questo quadro è possibile distinguere uno *Stato ambientale costituzionale in Books* da uno *Stato costituzionale ambientale in Actions*.

Nella prima categoria si possono far rientrare quelle Carte costituzionali, anche molto recenti (si pensi ai paesi sottosviluppati e alle democrazie del Global South) in cui solo nell'ultimo decennio sono state accolte e inserite disposizioni ambientali, anche abbastanza progressiste e innovative (si pensi ai diritti della natura e ai diritti delle generazioni future), ma che spesso non trovano pieno riscontro nella realtà giuridica ed economica del paese medesimo, ancora soffocati da alti livelli di inquinamento delle matrici ambientali e dai danni imputabili al cambiamento climatico.

La seconda categoria, quello dello *Stato costituzionale ambientale "in Actions"* invece, costituisce la vera rivoluzione culturale e giuridica del costituzionalismo ambientale (di fronte alla crisi ecologica globale), in base alla quale, alle disposizioni costituzionali ambientali coincidono azioni, strategie e programmi concreti di transizione ecologica in grado di superare il "manifesto costituzionale ambientale" e così tradurre i valori costituzionali in risposte ambientalmente orientate.

Distinguere le due tipologie di Stato ambientale e classificare le Costituzioni secondo questo nuovo criterio ordinatorio non è operazione del tutto semplice e richiede necessariamente approfondimenti e studi ulteriori che saranno sviluppati successivamente.

28 D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, 2019, in *Diritto Pubblico europeo e comparato*, Numero Speciale, 1-32.

Fatte queste premesse metodologiche, in questa sede possiamo ritenere che il principio dello sviluppo sostenibile - e con esso gli obiettivi di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030²⁹ - possono operare come indicatori concreti in grado di stabilire "se" e "quando" al dettato costituzionale coincide un approccio ambientale concreto della politica statale.

Lo sviluppo sostenibile viene considerato come la nuova esigenza fondamentale per assicurare il benessere ed il progresso della comunità civile.

La comparazione dei testi costituzionali conferma non solo la "centralità" della questione ambientale, ma il riconoscimento che non vi può essere reale sviluppo senza una razionale gestione delle risorse naturali. In tal senso, il comparatista non deve soffermarsi alla sola analisi del principio proclamato ma deve verificare nel contesto ordinamentale se quel principio esplica realmente degli effetti o rappresenta una mera formula dichiaratoria o di stile senza nessun risvolto nella vita economica e sociale. Il rapporto tra ambiente ed economia rappresenta, altresì, il nuovo nodo delle politiche economiche e sociali, comportando modificazioni degli assetti istituzionali e l'adozione di nuove legislazioni tese a un radicale cambiamento non solo economico e sociale ma dello stesso stile di vita della comunità.

Se lo sviluppo sostenibile si concretizza nell'equo accesso alle risorse, nel diritto all'equità come responsabilità comune ma differenziata, ovvero, nel compito essenziale di eliminare la povertà, al fine di ridurre le disparità tra i tenori di vita e soddisfare meglio i bisogni della popolazione, si comprende quanta diversità sussiste ancora tra gli ordinamenti dei Paesi in via di sviluppo e i Paesi industrializzati. Lo sviluppo sostenibile nella sua prima accezione indicava la "produzione sostenibile" rispetto alle risorse fisiche e biologiche disponibili. Successivamente, il concetto si è evoluto verso un obiettivo socioeconomico ove il risultato da raggiungere non è solo il livello di produzione sostenibile per gli ecosistemi, ma la sostenibilità nel tempo del benessere individuale e sociale. Per realizzare lo sviluppo sostenibile occorre, quindi, sviluppare, soprattutto, la cultura della sostenibilità. Lo sviluppo deve essere compatibile e di supporto, alla cultura e ai valori locali, rispettando i bisogni dei gruppi deboli e dei popoli autoctoni. Quindi, ciò che necessita negli ordinamenti contemporanei è un salto di qualità nella cultura ambientale che prima di essere cultura ecologica deve essere stile di vita.

In questa nuova cornice costituzionale, lo sviluppo sostenibile – inteso come indicatore dello *Stato costituzionale ambientale in Actions* - legittima, promuove e incoraggia iniziative economiche, pubbliche e private, orientate non solo ai valori della già nota *green economy*, ma ai principi dell'economia circolare (o *blue economy*), a quelle politiche ambientali ed energetiche sostenibili di transizione ecologica.

²⁹ L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, costituisce un piano d'azione per le persone, il Pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni unite, tra cui l'Italia, per condividere l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.

3. Sostenibilità ed energia: le comunità energetiche come nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

La transizione ecologica verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata una delle grandi sfide del diritto ambientale della contemporaneità. La fine del localismo energetico e l'affermarsi di una società *high-carbon* hanno determinato la geopolitica internazionale e generato instabilità, diseguaglianze e iniquità sociale. Negli ultimi mesi l'energia e con essa la sostenibilità energetica – nel quadro della crisi tra Russia e Ucraina – sono sempre più al centro del dibattito politico e giuridico europeo e mondiale; la sovranità energetica e le esigenze di far fronte ai fabbisogni energetici dei singoli paesi europei hanno fatto emergere la necessità – stante la forte dipendenza dell'Europa dal gas russo - di investire maggiormente sulle rinnovabili secondo una logica di prossimità, di sussidiarietà a partire dai cittadini intesi come i nuovi interpreti della politica energetica.

In questo quadro il ruolo delle “comunità energetiche”, quali comunità di cittadini – attori e non più spettatori del mercato energetico - ha assunto un significato straordinario in quanto, per la prima volta, i cittadini di tutto il mondo, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, hanno acquistato rilevanza nel settore energetico anche attraverso azioni dirette e partecipate che mirano alla costruzione di una società più equa e sostenibile.

Al fine di assicurare una riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, si stima che 264 milioni di cittadini dell'Unione Europea si uniranno al mercato dell'energia come *prosumer*, generando fino al 45% dell'elettricità rinnovabile complessiva del sistema. Secondo questa nuova impostazione l'utente non si limita al ruolo passivo di consumatore (*consumer*), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (*producer*). In pratica, il *prosumer* sarà colui che possiederà un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consumerà una parte. La rimanente quota di energia potrà essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi al *prosumer* o anche accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno. Come ha avuto modo di affermare parte della dottrina il *prosumer* identifica una figura “dotata di maggiore autonomia rispetto al consumatore meramente passivo, specialmente quello vulnerabile, trattandosi di un soggetto che è al contempo produttore - sebbene la produzione non corrisponda all'attività economica prevalente - e cliente finale di energia elettrica”³⁰. Pertanto, il *prosumer* è oggi un protagonista attivo nella gestione dei flussi energetici, e può godere non solo di una relativa autonomia, ma anche di importati e significativi benefici economici.

Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), ovvero un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che

30 R. MICCÙ, M. BERNARDI, *Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell'efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale*, in *Federalismi.it*, n. 4/2022, p. 621.

decidono di unire le proprie forze e i propri interessi per dotarsi di impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta di nuovi soggetti che costituiscono al giorno d'oggi i nuovi modelli di sviluppo sostenibile perché trattasi, come si dirà, di comunità chiamate a operare nel rispetto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030.

Sul piano strettamente giuridico l'Unione Europea ha contribuito alla rivoluzione verde e alla implementazione delle comunità energetiche. Nel 2019, l'Unione Europea ha concluso l'approvazione del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" (CEP - *Clean Energy Package*)³¹, composto da otto Direttive che regolavano temi energetici, tra cui: prestazioni energetiche negli edifici, efficienza energetica, energie rinnovabili, mercato elettrico.

I due pilastri del diritto dell'Unione Europea sono rappresentati da due Direttive:

- la Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di *Comunità di Energia Rinnovabile (CER)*;
- la Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la *Comunità Energetica dei Cittadini (CEC)*;

Con la Direttiva 2018/2001 si è riconosciuto, in sostanza, l'autoconsumo collettivo come una soluzione per aumentare la produzione di *energia green* e rispondere agli obiettivi di sviluppo sostenibile; l'esempio classico è quello di un edificio multi-unità con un sistema nell'area comune, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia sia per le utenze condominiali che per quelle delle unità autonome. Quando l'autoconsumo collettivo trascende l'ambito di un unico edificio o condominio, siamo di fronte ad una comunità energetica³². In altri termini la strategia dell'Unione dell'energia ha riconosciuto il ruolo dei cittadini nella transizione energetica, in cui assumono la responsabilità delle scelte energetiche, si avvalgono delle nuove tecnologie per ridurre il costo delle bollette e partecipano attivamente al mercato.

Secondo l'art. 22 della Direttiva del 2018 gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

Secondo la direttiva del 2019 la "Comunità energetica dei cittadini" (CEC) è un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria e che è controllato dai suoi membri che possono essere persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese.

³¹ *Clean energy for all Europeans package*: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en.

³² Cfr. la Guida realizzata nell'ambito del Progetto Europeo GECO cofinanziato da EIT Climate-KIC, AA.VV., *Le Comunità energetiche in Italia, Una guida per orientare i cittadini nel nuovo mercato dell'energia*.

Lo scopo della CEC è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi membri o al territorio in cui opera. La comunità può partecipare alla generazione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, ai servizi di ricarica per veicoli elettrici e fornire altri servizi energetici ai soci.

Le principali differenze tra le CER e CEC possono essere così sintetizzate:

- la CER si basa sul principio di autonomia tra i membri e sulla necessità di prossimità con gli impianti di generazione. La CER può gestire l'energia in diverse forme (elettricità, calore, gas) a patto che siano generate da una fonte rinnovabile;
- la CEC non prevede i principi di autonomia e prossimità e può gestire solo l'elettricità, prodotta sia da fonte rinnovabile, sia fossile.

Gli Stati membri dell'Unione Europea, entro giugno 2021, hanno dato attuazione alle due direttive europee implementando normative di dettaglio che hanno costituito le comunità energetiche come nuovi soggetti giuridici.

Sul piano storico, in Italia i primi prototipi risalgono addirittura a fine Ottocento attraverso cooperative sorte in località di montagna per garantirsi, attraverso la produzione locale, il necessario approvvigionamento energetico³³. Oggi la normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili si rinviene nell'articolo 42-bis del *Decreto Milleproroghe* 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE) e nel D. Lgs. 199/2021, che dà attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili³⁴.

In sintesi, le comunità energetiche rinnovabili sono un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria ed è costituito da persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. È autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità energetica rinnovabile. Ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Le comunità energetiche a nostro avviso costituiscono soggetti giuridici e modelli di sostenibilità perché in grado di assicurare gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tra questi vi sono alcuni obiettivi che sono

33 Secondo alcuni un primo prototipo di comunità energetica in assoluto si può considerare la SEM - Società Elettrica in Morbegno, fondata in Valtellina nel 1897. Viene fondata la società cooperativa allo scopo di dare energia ai soci tramite la centrale idroelettrica di Cosio, si veda il sito <https://www.sem-morbegno.it/ChiSiamo.html>.

34 G. LA ROSA, *Le comunità energetiche rinnovabili: riflessioni sull'affidabilità del sistema di incentivazione di cui al decreto Red II*, in *Ambientediritto.it*, Anno XXII - Fascicolo n. 1/2022, p. 1-17.

collegati ai temi delle comunità energetiche. In particolare, questi obiettivi definiscono una visione attraverso le quali le comunità stesse possono modificare la loro organizzazione e le loro relazioni per divenire sistemi sinergici e sostenibili, in particolare:

- *Obiettivo 7*: assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;
- *Obiettivo 11*: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Questi obiettivi sono dettagliati in azioni concrete che possono guidare le comunità nella transizione energetica, aiutandole a sperimentare risorse e meccanismi innovativi che si stabilizzeranno, arrivando a definire un sistema integrato volto a soddisfare priorità sia energetiche che di qualità antropica.

In questa cornice, un cittadino, un condominio, una Pubblica Amministrazione o un'impresa che scelga di autoconsumare l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico accede ad una serie di vantaggi economici:

- *risparmio in bolletta*: più energia si autoconsuma direttamente e più si riducono i costi delle componenti variabili della bolletta (quota energia, oneri di rete e relative imposte);
- *guadagno sull'energia prodotta*: produrre energia con un impianto fotovoltaico può rappresentare una fonte di guadagno grazie ai meccanismi incentivanti;
- *agevolazioni fiscali* (detrazioni o superammortamento): recupero del 50% dei costi di realizzazione per i privati che realizzino un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio. Per le imprese è previsto il superammortamento del 130% del valore dell'investimento.

Così intese le comunità energetiche - incentivate e sostenute sia nel PNRR che da politiche nazionali³⁵ e da iniziative legislative regionali³⁶ come da ultimo accaduto in Emilia Romagna³⁷ dove si è emanato una legge *ad hoc* sulle comunità energetiche

35 Oltre agli incentivi nazionali e al bando PNRR in arrivo per sostenere le comunità energetiche rinnovabili, non mancano una serie di bandi emanati da regioni e altri soggetti per riunire i consumatori nella produzione di energia green.

36 La prima Regione italiana ad aver adottato una legge regionale riguardo le modalità di costituzione di una comunità energetica è stata la Regione Piemonte dove, con la legge regionale 3 agosto 2018 n.12 "Promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche", sono state stabilite le finalità, le competenze, il sostegno (finanziario) alla costituzione della comunità e un tavolo tecnico di coordinamento tra la Regione e le CER. Seguendo l'esempio piemontese, dal 2018 ad oggi sono state adottate la L.R. 45/2019 della Puglia, L.R. 25/2020 della Calabria e la L.R. 13/2020 della Liguria, tutte denominate "Promozione dell'istituzione delle Comunità Energetiche"; anche la Campania e il Lazio, rispettivamente con la L.R. 38/2020 ("Legge di stabilità regionale per il 2021", art. 20) e con la L.R. 1/2020 ("Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", art. 10).

37 Hanno disciplinato la costituzione e le modalità di operatività delle Comunità Energetiche rinnovabili l'Emilia Romagna legge regionale 27 maggio 2022, n.5 "promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente", la L.R. Lombardia 23 febbraio 2022, n. 2 "Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche rinnovabili", la L.R. Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo da energia rinnovabile".

(legge regionale del 27 maggio 2022, n.5)³⁸. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, al fine di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, promuove e sostiene: a) le comunità energetiche rinnovabili (CER); b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

In questa cornice, le comunità energetiche rappresentano nuovi modelli giuridici di sviluppo sostenibile ispirati ai principi del decentramento, della localizzazione e della democrazia di prossimità nella produzione energetica.

Si tratta allora di nuovi modelli di sviluppo sostenibile di uno *Stato costituzionale ambientale "in Actions"* che possono trovare, sul piano costituzionale, una propria copertura costituzionale, in primis, nell'art. 2 della Costituzione e quindi anche nei doveri di solidarietà ambientale, ma, in particolare, nei riformati articoli 9 e 41 della Costituzione nei quali si è espressamente previsto la tutela dell'ambiente e la rilevanza costituzionale del principio dello sviluppo sostenibile.

La sfida ecologica, anche per il nostro paese (a valle della riforma costituzionale) sarà dunque quella di rispondere concretamente alle esigenze di sostenibilità e della transizione energetica superando lo *Stato costituzionale ambientale in Books* e attuare politiche ambientali "in Actions"; si dovrà, per esempio, affrontare il problema delle centrali a carbone, oggi molto invocate di fronte alla crisi energetica, e incoraggiare (sino a far prevalere) le energie rinnovabili e le tecnologie di efficienza e di risparmio energetico.

4. Le comunità energetiche nelle principali esperienze europee.

In conformità con gli accordi di Parigi, l'Europa punta alla neutralità del carbonio entro il 2050. Per realizzare la transizione energetica, richiesta da questo obiettivo internazionale l'Unione europea fa affidamento, tra l'altro, sulla forte riduzione dei consumi energetici e sul massiccio sviluppo delle capacità di produzione di energia rinnovabile (ENR). In questa prospettiva le comunità energetiche sono state pensate

38 L'obiettivo principale della comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari. Sul punto si veda il testo della nuova legge regionale reperibile su https://www.gse.it/normativa_site/GSE%20Documenti%20normativa/EMILIA_ROMAGNA_LR_n5__27_05_2022.pdf.

per favorire la produzione di energia rinnovabile attraverso il ruolo attivo dei cittadini.

Nel panorama europeo diverse sono le esperienze statali che hanno dato priorità all'implementazione delle comunità energetiche in attuazione delle due citate direttive europee.

Si pensi per esempio al modello spagnolo, a quello della Grecia e a quello tedesco. Secondo alcuni, la Spagna è stata la prima a introdurre la possibilità di autoconsumo collettivo. Il regime giuridico applicabile all'autoconsumo di energia elettrica in Spagna è contenuto principalmente nell'articolo 9 della Legge sul settore elettrico n. 24/2013 del 26 dicembre, integralmente modificata dopo l'approvazione del RDL 15/2018, del 5 ottobre, sulle misure urgenti per la transizione energetica e la tutela dei consumatori. Quest'ultimo decreto delega il Governo per la determinazione di alcuni aspetti tecnico-amministrativi. Tale delega si è concretizzata nel regio decreto 244/2019 del 5 aprile, che disciplina le condizioni amministrative, tecniche ed economiche dell'autoconsumo di energia elettrica e che ha praticamente abrogato integralmente il precedente RD 900/2015³⁹. Il Regio Decreto 244/2019 disciplina le diverse forme di autoconsumo, definisce concetti come impianto di produzione e impianto di produzione prossimo e disciplina i requisiti di accesso e connessione alla rete, nonché i contratti di accesso e fornitura. Con il Regio Decreto 244, la Spagna è stato uno dei primi Paesi europei a introdurre una legislazione esaustiva sull'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da rinnovabili⁴⁰. A dicembre 2019, poi, il Ministero per la Transizione Ecologica ha completato tale normativa tramite la pubblicazione delle regole tecniche ed economiche che prevedono il funzionamento di queste configurazioni innovative⁴¹. Nella penisola iberica l'autoconsumo di energia elettrica ha ricevuto un nuovo impulso normativo attraverso il recente regio Decreto 29/2021.

La Grecia ha seguito il modello spagnolo con la legge 4513/2018 e ciò ha aperto la strada alla possibilità di condividere energia senza la necessità di una rete di distribuzione privata⁴². Il concetto di comunità energetiche è stato introdotto nella

39 C. ROMERO-RUBIO, J. RAMÓN DE ANDRÉS DÍAZ, *Sustainable energy communities: a study contrasting Spain and Germany*, *Energy Policy*, Volume 85, 2015, pp.397-409.

40 Si veda il Regio Decreto 244/2019, del 5 aprile 2019 che regola le condizioni amministrative, tecniche ed economiche dell'autoconsumo di energia elettrica che implica una profonda riforma dell'autoconsumo in Spagna. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089.

41 Per un riferimento al modello spagnolo si veda A. Persico, *Le comunità energetiche e il ruolo sussidiario delle pubbliche amministrazioni. Moduli e strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni per favorire la costituzione e le attività delle comunità di energia rinnovabile*, in *Ambientediritto.it*, Anno XXII - Fascicolo n. 2/2022, p. 14. Secondo questo autore “un'esperienza interessante al riguardo proviene dall'ordinamento spagnolo, nel quale una quota delle risorse del *Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia* (PRTR) verrà impiegata per finanziare il cd. ecosistema de apoyo⁷² elaborato dal Ministero della transizione ecologica per rimuovere gli ostacoli che impediscono la diffusione delle comunità energetiche in Spagna”.

42 La nuova legge 4513 è stata votata dal Parlamento greco e pubblicata il 23 gennaio 2018. Con questa normativa i cittadini, i comuni e le piccole e medie imprese locali sono incoraggiati a partecipare direttamente ai progetti energetici, dando priorità alle fonti di energia rinnovabile. https://www.kodikio.gr/nomologia/document_navigation/341480/nomos-4513-2018.

realtà greca con la Legge 4513/2018, accolta come uno strumento innovativo e partecipativo che consente alla comunità locale (persone fisiche, PMI e autorità locali) di contribuire alla transizione del Paese verso fonti energetiche pulite. Secondo alcuni, tuttavia, i recenti sviluppi sul quadro delle comunità energetiche in Grecia ne minacciano l'esistenza e lo sviluppo e, di conseguenza, la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica⁴³.

La Germania ha puntato sin dai primi anni '90 su diversi progetti di energia solare di proprietà comunitaria per arrivare al 2014 con il 50% di produzione fotovoltaica di proprietà delle *community*. Un caso particolare di cui si parla nell' "*Erneuerbare Energien Gesetz*" è l'autoconsumo collettivo condominiale, in cui l'energia prodotta e consumata all'interno dell'edificio non passa per la rete pubblica, senza debito di oneri di sistema al gestore. Nel luglio 2017 è stato introdotto dal governo tedesco un quadro di promozione del modello di condivisione energetica a livello condominiale.

L'attuale tendenza degli Stati membri dell'Unione Europa è quella di assicurare il pieno rispetto dei principi della transizione verde ampiamente contenuti nelle due direttive in materia di comunità energetiche, ovvero la Direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva UE 2018/2001), in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di *Comunità di Energia Rinnovabile (CER)* e la Direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) che definisce la *Comunità Energetica dei Cittadini (CEC)*.

5. Le comunità energetiche nell'esperienza francese.

In questo quadro in Francia il sistema energetico è strutturato su fonti di carbone, gas naturale, petrolio, energia nucleare e fonti rinnovabili. Negli ultimi anni, anche a seguito delle politiche di transizione ecologica e di riforma del settore nucleare, l'utilizzo delle risorse rinnovabili si attesta in crescita; ciononostante il sistema energetico francese dipende ancora molto dal settore nucleare.

Anche nel modello francese - da sempre considerato pioniere nel settore del diritto e delle politiche ambientali - le comunità energetiche rappresentano un cambio di paradigma nel sistema di produzione e consumo dell'energia, identificando i cittadini non più come semplici consumatori, ma come attori che hanno un ruolo da svolgere nel settore della produzione e consumo dell'energia pulita.

Come è noto, nel diritto francese la disciplina in materia di transizione ecologica ed energetica è stata prevista dalla legge n. 2019-1147 dell'8 novembre 2019 relativa all'energia e al clima; si tratta di una normativa green che ha riformato diverse discipline ed integrato e modificato anche il Codice dell'energia⁴⁴. L'articolo 39 della

43 Cfr. Rapporto sullo sviluppo delle comunità energetiche in Grecia a cura di Greenpeace Grecia, WWF Grecia ed Electra Energy reperibile su <https://www.rescoop.eu/news-and-events/news/executive-summary-development-of-community-energy-in-greece-under-pressure>.

44 La nozione di comunità delle energie rinnovabili è stata recepita nella legge francese n° 2019-1147 dell'8 novembre 2019 in materia di energia e clima. Sulla *loi climat* in Francia si veda, L. COLELLA, *La transizione ecologica nella loi climat et résilience in Francia. Brevi note introduttive*, in *Amministrazione e contabilità dello Stato e degli enti pubblici*, 27/09/2021, p. 1-17.

legge dell'8 novembre 2019 in materia di energia e clima autorizza inoltre il governo ad adottare con ordinanze entro dodici mesi dalla sua pubblicazione le misure necessarie per il recepimento della rifusione della Direttiva Energia Elettrica.

Tali disposizioni sono state successivamente integrate da tre ordinanze del 3 marzo 2021, finalizzate al recepimento di diverse disposizioni della Direttiva 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Secondo il Codice dell'energia in Francia ci sono due categorie di comunità energetiche:

- *les communautés d'énergie renouvelables;*
- *les communautés énergétiques citoyennes.*

Le Comunità energetiche rinnovabili sono persone giuridiche autonome le quali (art. L291-1 del Codice dell'Energia):

- si basano su una partecipazione aperta e volontaria;
- sono controllati da soci o soci situati in prossimità dei progetti di energia rinnovabile a cui ha aderito e che ha sviluppato;
- hanno l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o soci o ai territori locali in cui opera piuttosto che generare profitti finanziari.

La *comunità di energia rinnovabile* (art. L.291-2 del Codice dell'Energia) mira a:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile, anche attraverso accordi di acquisto di energia rinnovabile;
- condivisione internamente dell'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione di sua proprietà, fermo restando il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei propri associati in qualità di clienti finali e, per quanto riguarda l'energia elettrica, le disposizioni di cui agli articoli da L. 315-1 a L. 315- 8;
- accedere a tutti i mercati energetici rilevanti, direttamente o per aggregazione, in modo non discriminatorio.

La *comunità energetica dei cittadini* costituisce una persona giuridica che soddisfa i seguenti criteri (art. L. 292-1 del Codice dell'Energia) e si basa sulla partecipazione volontaria ed è aperto a qualsiasi tipo di socio o azionista. Essa è effettivamente controllata da soci o azionisti che siano persone fisiche, enti locali o loro raggruppamenti, o piccole imprese che soddisfano la definizione di cui all'articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 concernente regole comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. In questo senso questa comunità fornisce vantaggi ambientali, economici o sociali ai suoi membri o azionisti o ai territori locali in cui opera, piuttosto che generare profitti finanziari.

Le comunità energetiche dei cittadini intendono ai sensi dell'art. L.292-2 del Codice dell'Energia:

1. partecipare alla produzione, anche da fonti rinnovabili, alla fornitura, consumo, aggregazione, stoccaggio e vendita di energia elettrica;
2. fornire servizi relativi all'efficienza energetica, servizi di ricarica per veicoli elettrici o altri servizi energetici ai suoi membri o azionisti;
3. condividere al suo interno l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di sua proprietà, fermo restando il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei propri associati in qualità di clienti finali e di quanto previsto dagli articoli da L. 315-1 a L. 315-8;
4. garantire l'accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o per aggregazione, in maniera non discriminatoria.

Entrambi i modelli previsti (*comunità di energia rinnovabile* e *comunità energetica dei cittadini*) consentono la creazione di entità giuridiche con personalità giuridica propria finalizzate ad avviare operazioni di autoconsumo, creare evidenti vantaggi per la comunità ambientale per gli Stati membri.

Sul piano pratico lo scopo delle comunità energetiche dei cittadini è sicuramente più ampio di quello delle comunità energetiche rinnovabili; nella prima è possibile svolgere attività di fornitura di servizi energetici oltre la semplice produzione, consumo, stoccaggio e vendita di energie rinnovabili, come in particolare attività di ricarica ed efficienza energetica.

A differenza di un progetto di energia rinnovabile tradizionale in cui l'azionista di maggioranza del progetto è spesso una società privata fuori dal territorio (o anche fuori dalla Francia), un progetto di energia rinnovabile con *governance* locale si distingue per la particolare composizione della sua partecipazione.

Sono infatti i cittadini e le comunità ad avere il controllo effettivo del progetto. Il loro investimento è remunerato da dividendi grazie alla vendita dell'energia prodotta durante la vita del progetto.

Appartenenti alla grande famiglia dei progetti partecipativi, questi progetti vanno oltre il semplice *crowdfunding* tramite piattaforme online perché consentono ai cittadini e alle comunità di mettersi in gioco quando il progetto è allo studio per partecipare alle scelte decisive del progetto sulle energie rinnovabili. Questi progetti sono anche spesso definiti progetti di energia rinnovabile "cittadini".

Nel corso della COP26 a Glasgow (Regno Unito), Barbara Pompili, Ministro per la transizione ecologica, ha annunciato 10 misure per accelerare lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile con la *governance* locale. Con la pubblicazione del *Programma energetico pluriennale* nell'aprile 2020, la Francia si è impegnata ad aumentare la quota di energie rinnovabili con obiettivi di diffusione ambiziosi. Le rinnovabili hanno rappresentato il 19,1% del consumo totale di energia nel 2020 e dovranno raggiungere il 33% del *mix* energetico totale entro il 2030.

Per raggiungere questi obiettivi, i progetti cittadini sono oggi un fattore chiave per consentire uno sviluppo equilibrato delle energie rinnovabili, basato sull'iniziativa dei cittadini e delle comunità. Questi progetti, infatti, consentono di ottimizzare i

benefici socio-economici locali con posti di lavoro a lungo termine e sono quindi mezzi per rivitalizzare i territori rurali e urbani. Nel 2021 sono già stati avviati 256 progetti di energia rinnovabile con *governance* locale, di cui 142 operativi per circa 200 MW in esercizio, 15 progetti eolici che totalizzano quasi i due terzi della potenza totale e 94 progetti fotovoltaici. Sono allo studio anche quasi 100 progetti aggiuntivi. Un totale di 19.000 cittadini sono coinvolti in questi progetti.

Di grande interesse appare l'esperienza del territorio della regione Île-de-France che dal 2015 e dalla COP21 ha vissuto un vero slancio, segnato sia dalla creazione di cooperative cittadine di energia rinnovabile che dallo sviluppo del *crowdfunding*. In pochi anni i progetti partecipativi e cittadini si sono moltiplicati sia con la nascita di una quindicina di collettivi o cooperative locali sia con la realizzazione dei primi impianti di energia rinnovabile (in particolare centrali solari sui tetti degli edifici comunali). Allo stesso tempo, l'apertura di finanziamenti per progetti di energia rinnovabile "classica" ha consentito la nascita di diversi progetti partecipativi come l'ampliamento delle reti di riscaldamento, il recupero del calore di scarto e la geotermia⁴⁵.

Nella regione Île-de-France, da diversi anni, si assiste ad un ampliamento del raggio d'azione di alcuni attori storici dell'energia, come i sindacati energetici, tradizionalmente delegati alla gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica o del gas. I consorzi energetici propongono diverse azioni come l'acquisto collettivo di energia, il supporto al controllo della domanda di energia e l'ecomobilità (elettrica, CNG/BioGnV e recentemente idrogeno) o anche la produzione di energia rinnovabile con strutture dedicate. La Regione Île-de-France ha creato *Île-de-France Energies*⁴⁶ chiamato a sostenere e promuovere la riqualificazione energetica dei condomini e lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile.

Nel complesso, la Francia ha inteso perseguire le finalità della nuova normativa europea e nel novembre 2021, durante la presentazione della prima tabella di marcia per le energie rinnovabili dei cittadini, l'allora Ministro per la Transizione ecologica,

45 Cfr. *Le boom des énergies "citoyennes" en Île-de-France*, reperibile su <https://www.arec-idf.fr/le-boom-des-energies-citoyennes-en-ile-de-france/>. Tra il 2010 e il 2018 sono stati avviati 6 progetti partecipativi, di cui 4 aperture di fondi partecipativi nel 2018. Più recentemente, nel 2019 si sono registrate 5 aperture di progetti di crowdfunding e 2 impianti fotovoltaici cittadini e nel 2020 sono ben 22 progetti cittadini che si stanno sviluppando nel territorio.

46 Île-de-France Energies è un operatore di iniziativa pubblica costituito da 11 enti locali come azionisti (Regione Ile-de-France, Città di Parigi, Città di Créteil, Consigli dipartimentali di Val-de-Marne e Seine-et-Marne, Comunità urbane di Plaine Commune, Est Ensemble, Cergy Pontoise, Val-de-Bièvre, Paris Saclay e Vallée-Sud). Ha anche 3 sindacati intercomunali di gestione dell'energia (SIPERREC, SIGEIF e SDESM), 2 istituti finanziari (Banque des Territoires e Caisse d'Épargne IDF), 2 sindacati edili (Fédérations Française du Bâtiment Grand Paris e Île-de-France), 1 società privata (Meridiam) e beneficia del sostegno dell'Unione Europea. Creato dalla Regione Ile-de-France, Île-de-France Energies, precedentemente Energies POSIT'IF, è specializzato nella ristrutturazione energetica di condomini con più di 50 case con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico dei condomini. Per fare ciò, offre servizi chiavi in mano durante tutto il loro progetto di rinnovamento energetico: audit, progettazione del programma di lavoro, piani di finanziamento e monitoraggio del sito.

Barbara Pompili, si è posta già l'obiettivo di raggiungere e sviluppare 1.000 nuovi progetti di *governance locale* entro il 2028.

Nel 2022, la Francia si propone di avviare in servizio almeno 515 *comunità energetiche dei cittadini*, tra cui la stragrande maggioranza degli impianti fotovoltaici (94%) che rappresentano comunque il 50% della produzione totale di elettricità.

6. Brevi conclusioni.

Al tempo in cui la comunità diventa liquida, virtuale e dinamica, assume un significato straordinario sentirsi parte attiva di una comunità costituita di persone sensibili, attente ed attori della tutela all'ambiente a partire dal contesto locale. Oggi più di prima, i cittadini si interrogano su come poter partecipare alla transizione *green* attraverso un impegno concreto alla tutela dell'ambiente e alla rivoluzione energetica globale⁴⁷.

L'esperienza delle comunità energetiche nei diversi contesti europei e nel modello francese soprattutto, confermano come tali nuovi soggetti giuridici siano interpretati come modelli di sviluppo sostenibile, espressione della democrazia ambientale secondo un modello di sostenibilità dal basso o *bottom up* in cui emerge l'esigenza di prossimità e di partecipazione ambientale e climatica anche nel settore dell'energia.

In questo quadro, le comunità energetiche possono integrare lo status di nuovi soggetti giuridici in uno Stato costituzionale ambientale "in Actions" perché informati ai principi dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica globale.

In altri termini le comunità energetiche possono sperimentare ruoli innovativi in ambito sociale, etico e civico, strutturandosi attraverso una *governance* locale a responsabilità diretta, alla base della quale, cittadini, condomini, associazioni e realtà imprenditoriali, condividono un insieme di principi, regole e procedure che riguardano la gestione e il governo della comunità, verso obiettivi di sostenibilità energetica, autogestione e condivisione delle risorse (*sharing resources*)⁴⁸.

In questa cornice, i cittadini e le autorità locali sono considerati per la prima volta attori chiave nella transizione energetica e climatica, non solo più fruitori, ma protagonisti della rivoluzione sostenibile.

47 C. ACOSTA, M. ORTEGA, T. BUNSEN, B. KOIRALA, A. GHORBANI, *Facilitating energy transition through energy commons: an application of socio-ecological systems framework for integrated community energy systems*, Sustainability, 10: 366, 2018.

48 La *sharing economy* o economia collaborativa è un sistema economico principalmente costruito su reti collegate di individui, o organizzazioni che si fondano sulla collaborazione, la condivisione, lo scambio, il commercio di condivisione/o servizi. Anche nell'ambito delle comunità energetiche possono essere applicati i principi della *sharing economy* e questo può essere l'emergere di nuove regole all'interno della comunità che facilitano gli scambi di beni e servizi tra i membri che vi partecipano.